

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Convenzione per: “Servizio di raccolta, dei rifiuti urbani differenziati con il sistema porta a porta”.

Repubblica Italiana

L’anno **duemilaventiquattro**, il giorno 05 del mese di aprile, tra:

1. **Di Giuliano Nicola**, nato a Rocca santa Maria (TE) il 07-06-1969 e residente a Rocca Santa Maria, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Rocca Santa Maria, che interviene in nome, per conto e nell’interesse del suddetto Comune (C.F. 80005510674), ai sensi di quanto disposto dall’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in seguito come “Comune”;

2. **Dott. Ivan di Cesare**, nato a Teramo il 09/07/1969, c.f. DCSVNI69L09L103H, domiciliato per la carica presso gli uffici amministrativi della Mo.Te. Ambiente S.p.A., in qualità di legale rappresentante della Mo.Te. Ambiente S.p.A., con sede legale in Teramo Via Savini n. 50, avente il seguente numero di Partita iva 00884890674, in seguito per brevità indicata come “La Società”.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Definizioni

1.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ratione temporis vigente e le seguenti definizioni:

- Disciplinare tecnico è il documento allegato al contratto di servizio che

contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;

• Parti sono il Comune di Rocca Santa Maria e il gestore del servizio Mo.Te. Ambiente S.p.A, che sottoscrivono il presente atto;

• Servizio affidato è il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa pro tempore vigente.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Comune si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, la Società si

impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo al Comune tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 Mo.Te. Ambiente S.p.A. provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell'affidamento in house providing, in adempimento alle deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Rocca Santa Maria n. 6 del 25-03-2023 e n. 32 del 30-12-2023, nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente.

Articolo 4 - Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato alla Società mediante il presente contratto è costituito

dall'insieme delle seguenti attività:

- Raccolta dei rifiuti urbani nella definizione di cui all'art.183 c.1 da lett. b) bis e b) ter del D. Lgs. n.152 /2006 e s.m.i. ed in particolare:

- Raccolta in modo differenziato, mediante il servizio porta a porta, della frazione secca non recuperabile e della frazione umida presso le utenze domestiche e non domestiche;

- Raccolte di prossimità interessano le seguenti tipologie:

- carta e cartone, con frequenza di raccolta su tutto il territorio di 1 giorno alla settimana;

- vetro, con frequenza di raccolta su tutto il territorio di 1 volta ogni 15 giorni;

- plastica/barattolame, con frequenza di raccolta su tutto il territorio di 1 volta alla settimana

- Raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F, accumulatori al piombo, neon, oli esausti vegetali e minerali;

- Raccolta rifiuti ingombranti e dei RAEE;

- Trasporto dei rifiuti differenziati indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di deposito temporaneo e/o di stoccaggio;

- organizzazione di giornate ecologiche e informative in collaborazione con l'Amministrazione;

- fornitura di contenitori e attrezzature per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti precedenti;

- rimozione delle vecchie attrezzature non più funzionali ai nuovi servizi;

- manutenzione e sostituzione dei contenitori, delle attrezzature e dei veicoli per

lo svolgimento dei servizi;

-servizio di aggiornamento informativo e promozionale;

-pulizia aree dove sono stati depositati dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;

-messa a disposizione di ecocentro e di eco-sportello;

-servizio di fornitura contenitori e di raccolta nelle aree interessate da sagre e/o feste di paese;

-raccolta di eventuali rifiuti abbandonati in microdiscariche su richiesta del Comune di Rocca Santa Maria da concordarsi all'occorrenza.

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali pericolosi di cui al punto 3) e 4) dell'art.184 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore.

Le prescrizioni tecniche e la durata del presente appalto potranno essere modificate, sia in funzione di eventuali variazioni dovute a decisioni esterne, assunte da parte di Enti deputati alla disciplina della materia in oggetto per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamenti, sia per l'utilizzo di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell'esecuzione dei servizi.

Articolo 5 - Durata dell'affidamento

5.1 Il presente contratto ha durata di 5 anni e termina in data 31-03-2029,

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il

termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti

previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo

incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento

gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a

quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte della Società

entrante, nel rispetto della regolazione pro tempore vigente, o in caso di

oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;

c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi

previsti dalle Parti.

Articolo 6 - Corrispettivo contrattuale

6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti e delle

single attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario

pro tempore vigente.

Il corrispettivo dell'appalto, per il pieno e perfetto adempimento del contratto,

viene determinato, nell'importo annuale di € 70.600,00 esclusa IVA (Euro

settantamila seicento/00) - (costi di smaltimento esclusi), che a partire dalla

data di inizio del servizio (05/04/2024) fino al 31/03/2029, ammontano

complessivamente ad € 353.000,00 esclusa IVA (Euro

trecentocinquantatremila/ 00) - (costi di smaltimento esclusi).

Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi entro

30 giorni dalla data di emissione della fattura. I Pagamenti saranno effettuati

mediante mandati emessi dal Tesoriere Comunale.

6.2 Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del

corrispettivo spettante al Società.

Articolo 7 - Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 Il Comune di Rocca Santa Maria garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante alla Società e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

I contraenti convengono espressamente che la tariffa del servizio venga aggiornata per eventuali variazione del potere di acquisto dell'euro. Le variazioni in aumento della tariffa non inferiori al 75% da quella accertata dall'ISTAT, dell'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così da assicurare un valore intrinsecamente uguale a quello originariamente pattuito tra le parti.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.1.

Articolo 8 - Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti

necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

- a) la Società elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette al Comune;
- b) il Comune, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto alla Società,

integra le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) Il Comune adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 Il Comune assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, la Società presenta istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Mo.Te. Ambiente S.p.A comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei

fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati alla Società (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1 Il Comune decide sull'istanza di riequilibrio presentata entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio

determinate dall'Ente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità di Mo.Te. Ambiente S.p.A relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente.

13.2 Le Parti danno atto delle variazioni programmate relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento.

13.3 La società svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

Nello specifico, i criteri ambientali mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:

- un sistema di relazioni con l'utenza che si basi sul principio della migliore conoscenza dei comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, ed a livello qualitativo, aumentando la qualità del

	materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;	
	- un sistema di relazioni con il Gestore che si basi sul principio della	
	responsabilità condivisa e della continua collaborazione per il	
	raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti;	
	- Prevenzione produzione rifiuti urbani e assimilati attraverso azioni di	
	comunicazione e sensibilizzazione, dotazioni tecniche e promozioni di	
	accordi con associazioni di categoria;	
	- Riduzione dei tempi di esposizione dei rifiuti;	
	- Riduzione dei disagi derivanti dal divieto di sosta per la pulizia delle	
	strade;	
	- Un sistema efficace di controllo da remoto;	
	- migliorare l'interfaccia con l'utenza.	
	Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	
	Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente	
	14.1 Il Comune di Rocca Santa Maria si obbliga a:	
	a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni	
	normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani	
	adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;	
	b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le	
	condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la	
	qualità del servizio.	
	Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore	
	15.1 Mo.Te. Ambiente S.p.A è obbligato a:	
	a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Comune;	
	b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato	

da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;

c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;

d) trasmettere al Comune di Rocca Santa Maria le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;

e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Comune ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;

f) dare tempestiva comunicazione del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del Comune;

g) restituire allo stesso, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;

i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore,

secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;

l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

15.2 Eventuali controversie tra il Comune e l'Appaltatore, derivanti dall'esecuzione del contratto, che non potranno essere risolte in via amministrativa saranno risolte secondo quanto previsto del capitolato speciale d'appalto.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 Obblighi di Mo.Te. Ambiente S.p.A

16.1 La società predispone con cadenza mensile una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.2 La società si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 La società dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 3 anni successivi a quello della registrazione.

16.4 La società provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal

gestore uscente;

- beni strumentali di terzi.

Articolo 17 Programma di controlli

17.1 Il Comune di Rocca Santa Maria predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dalla Società al Comune anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente stesso.

Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 Il Comune effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19 Penali

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi

erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, la società provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

19.2 Alle inadempienze di cui al comma 19.1, il Comune potrà applicare alla Società le sanzioni amministrative negli importi ed in presenza degli inadempimenti previsti dal capitolato speciale d'appalto, ivi compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

19.3 In caso di mancato raggiungimento degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si possono applicare alla società, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.

19.4 Il Comune comunica all'Autorità le penali applicate alla società ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20 Sanzioni

20.1 Il Comune è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione alla società, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21 Condizioni di risoluzione

Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non più opportuna la sua prosecuzione nei seguenti casi:

- mancato avvio dell'esecuzione dei servizi entro i termini previsti dal presente

articolo;

- sospensione del servizio per un periodo superiore alle quarantotto ore, esclusi i casi di forza maggiore;

- mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;

- errato conferimento di rifiuti differenziati (recuperabili / ricalcabili / riusabili) agli impianti di smaltimento finale;

- gravi irregolarità o deficienze riscontrate nell'esecuzione dei servizi affidati che abbiano arrecato o possano arrecare danno al Comune;

- abituale inadempienza, deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero il regolare svolgimento del servizio stesso;

- accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;

- cessione totale o parziale del contratto;

- il mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di vigenza dell'appalto;

Il provvedimento di recesso dal contratto sarà notificato per iscritto alla Società. In tal caso, la Società avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato e delle forniture eseguite, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 202 del D.lgs. 152/2006) o di altro soggetto competente per Legge, il contratto sarà sciolto anticipatamente. In tal caso, La Società avrà

diritto, alla corresponsione del canone fino alla conclusione dell'anno solare, qualora il gestore unico AGIR avvii propri servizi entro il primo anno.

Null'altro sarà dovuto da parte del Comune e la Società Mo.Te. Ambiente S.p.A. rinuncia sin da ora a qualsiasi pretesa che non sia ricompresa nella corresponsione del canone per il periodo sopra indicato.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

22.1 Il Comune è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 La Società è tenuta a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dalla Società, il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4 Il Comune dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 Il Comune individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo

giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, la Società uscente trasmette al Comune tutte le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; il Comune competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Comune sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Comune, nel termine indicato, la Società uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Comune

unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.

22.9 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel disciplinare e nella presente convenzione, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile. A tali inadempienze del Gestore potranno essere applicate le seguenti penali, fatte salve quelle previste dalla regolazione pro tempore vigente:

MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA:

- Mancato raggiungimento nei primi 6 mesi di servizio di una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 66% nel comune di Rocca Santa Maria (calcolato come media mensile degli ultimi tre mesi) € 1.000,00 (da versare al comune di Rocca Santa Maria);
- Mancato raggiungimento nei primi 12 mesi di servizio (dalla presa cantiere) di una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65% nel comune di Rocca Santa Maria (calcolato come media mensile degli ultimi sei mesi) € 2.500,00 (da versare al comune di Rocca Santa Maria).

RACCOLTA PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE CONVENZIONATE

- Mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione umida € 100 per utenza;

• Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta frazione umida € 10 per utenza e per giorno;

• Mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione secca residua indifferenziata € 30 per utenza;

• Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta frazione secca residua indifferenziata € 10 per utenza e per giorno;

• Mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili carta, cartone e vetro € 30 per utenza;

• Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili carta, cartone e vetro € 10 per utenza e per giorno;

• Mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili plastica, alluminio e contenitori banda stagnata € 50 per utenza;

• Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili plastica, alluminio e contenitori banda stagnata € 10 per utenza e per giorno

RACCOLTA PRESSO UTENZE DOMESTICHE (zona porta a porta)

• Mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione umida € 2.000;

• Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta della frazione umida € 500,00 per ogni giorno di ritardo;

• Mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione secca residua indifferenziata € 1.000;

• Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta della frazione secca residua € 500,00 per ogni giorno di ritardo;

• Mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili carta, cartone € 1.000;

- Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta delle frazioni valorizzabili

carta e cartone € 500,00 per ogni giorno di ritardo;

- Mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni

valorizzabili plastica, alluminio e contenitori banda stagnata (multimateriale) €

1.000;

- Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta della frazione valorizzabili

plastica, alluminio e contenitori banda stagnata (multimateriale) € 500,00 per

ogni giorno di ritardo;

- Mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni

valorizzabili vetro

€ 1.000;

- Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta della frazione valorizzabili

vetro € 500,00 per ogni giorno di ritardo;

RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI, FERROSI E BENI

DUREVOLI PERICOLOSI IN GENERE

- Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti a seguito

di chiamata € 100 per giorno di ritardo;

- Mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti a seguito di

chiamata (si considera non effettuato il servizio quando sono trascorsi

inutilmente giorni 10 dalla

chiamata) € 1.000;

SERVIZI VARI E OCCASIONALI

- Mancata esecuzione di servizi vari ed occasionali concordati con

l'amministrazione penale pari a 3 volte l'importo concordato;

RIMOZIONE DI RIFIUTI SPARSI E DISCARICHE ABUSIVE

- Mancata rimozione di rifiuti sparsi e discariche abusive, penale pari a 2 volte il costo dell'operazione svolta direttamente dall'Amministrazione comunale;

MANIFESTAZIONI E FESTE POPOLARI E RELIGIOSE

- Mancata effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazioni e feste popolari e religiose € 2.500,00.

Il Comune di Rocca Santa Maria comunicherà all'Autorità competente le penali applicate al Gestore. Il Comune è altresì tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 23 Trattamento del personale

La Società dichiara, a norma delle vigenti disposizioni di legge, di applicare ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi.

La Società è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

La Società è obbligata durante il servizio al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza secondo quanto previsto nel D. Lgs. 81/08.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 Garanzie

24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente,

unitamente alle disposizioni del presente contratto.

24.2 La Società, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o negli atti da questo richiamati, ha presentato apposita garanzia fideiussoria, (cauzione definitiva), per un importo pari al 10% del contratto mediante polizza fideiussoria assicurativa n. M15495612 rilasciata da in data 05-04-2024 per l'importo di € 19.768,00 (Euro Diciannovemilasettecentosessantotto/00) valida per l'intera durata contrattuale.

Detta cauzione verrà svincolata ai sensi di Legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali nell'ambito del territorio comunale, da parte dell'Appaltatore, il Comune di Rocca Santa Maria avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione nel rispetto delle procedure contemplate nel capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione dei servizi, valersi in tutto o in parte di essa.

24.3 L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione al Comune del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

24.4 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo della Società di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 25 Assicurazioni

25.1 La Società assume inoltre, la totale responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando le Amministrazioni da ogni

responsabilità al riguardo.

La Società ha presentato a tale scopo, polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro POLIZZA RC IMPRESA n° 1839924 rilasciata da REVO Insurance S.p.a. agenzia K & CO. - Grosseto con decorrenza dal 31/12/2023, la suddetta viene rinnovata annualmente e ne viene inviata copia al Comune.

Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

Art. 27 – Domicilio della Società.

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Teramo, presso la propria sede legale in Via F. Savini n. 50.

Art. 28- Spese contrattuali.

Sono a carico della Società, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Art. 29 - Registrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette al pagamento dell'I.V.A. e si provvederà alla registrazione solo in

caso d'uso.

Art. 30 – Schema di contratto.

Si dà atto che lo schema del presente contratto è stato approvato con
Determinazione Area Tecnica. n. 12 (R.G. 56) del 05-04-2024;

Art. 31 – Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 informa la
Società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per
lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle
Leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 32 Allegati

27.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte
integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- a) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25-03-2023 inerente alla
scelta della forma di gestione dell'affidamento;
- b) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30-12-2023 di affidamento
del servizio;
- c) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- d) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- e) Inventario dei beni strumentali;
- f) Disciplinare tecnico.

La presente convenzione è stata scritta con sistema elettronico, si compone di
numero 27 pagine per esteso, la sua registrazione avverrà in caso d'uso.

Comune di Rocca Santa Maria (TE) (**Responsabile Area Tecnica Nicola Di Giuliano**)

Montagne Teramane e Ambiente SpA (**Amm. Unico Dr. Ivan Di Cesare**)